# Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **8738 del 04/12/2020**

Protocollo: **206392/2020**
Titolario/Anno/Fascicolo: **9.6/2020/63**

In Pubblicazione: dal **4/12/2020** al **19/12/2020**

Struttura Organizzativa: SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Dirigente: PARMA GIOVANNI ROBERTO

OGGETTO: **VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) RISPETTO AI SITI RETE NATURA 2000 ZSC IT2080002 "BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO" E ZPS IT2080301 "BOSCHI DEL TICINO" SUL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE – SOCIETÀ SIDERINOX SPA – SP183 N°2, FRAZIONE CASELLE, IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI MORIMONDO, AI SENSI DELL'ART.25 BIS DELLA L.R. N. 86/83 E S.M.I.**

Città metropolitana di Milano

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

**Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 8738 del 04/12/2020 Fasc. n 9.6/2020/63

**Oggetto:** **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) rispetto ai Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino" e ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino" sul progetto di ampliamento di un capannone industriale – società Siderinox SpA – SP183 n°2, frazione Caselle, in Variante al PGT del Comune di Morimondo, ai sensi dell'art.25 bis della L.R. n. 86/83 e s.m.i..**

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

**Richiamata** la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

**Visto** il DPR n.357 dell'8/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

**Vista** la DGR n.7/14106 dell'8/8/2003 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

**Visti:**
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano e in particolare gli artt. 33 c. 2 e 37;

**Dato atto** che alla Città Metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 25 bis della L.R. n.86/83 e degli allegati C e D della DGR n.7/14106 dell'8/8/2003, oltre che dell'art.4, comma 5 della L.R. n.5/10 e s.m.i.;

**Attestato** che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta, all'art.8 dell'allegato C, che l'approvazione degli interventi di cui all'art.6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

**Richiamato** il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 avente a oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia all'Arch. Giovanni Roberto Parma;

**Richiamato** altresì il decreto dirigenziale n.6502 del 17/09/2018 della Direzione Generale sulla Revisione della microstruttura della Città metropolitana a seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura approvati con decreti del Sindaco metropolitano R.G. n.161/2018 e successive modificazioni, in seguito al quale la competenza ad emanare l'atto di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è passata al Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** che il Comune di Morimondo mediante nota del 24/11/2020, prot. n.199721, ha presentato alla Città Metropolitana di Milano istanza per la Valutazione di Incidenza, allegando anche lo Studio di Incidenza (SdI) ed il Parere

obbligatorio dell'Ente Gestore del Sito, Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, propedeutico all'espressione della Valutazione di Incidenza;

**Dato atto** che la valutazione ha riguardato i Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, entrambi ricadenti parzialmente nel territorio comunale di Morimondo, all’interno del quale il secondo risulta completamente ricompresa nel primo;

**Ritenuto**, sulla base dell'intera documentazione pervenuta e degli esiti dell'istruttoria tecnica, di poter rilasciare il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativa al progetto di ampliamento di un capannone industriale della società Siderinox SpA, sito al n°2 della SP183, frazione Caselle, in Variante al PGT del Comune di Morimondo;

**Dato atto** che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è l'Arch. Marco Felisa e il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Stefano Gussoni;

**Attestata** l'osservanza dei doveri di astensione dei Responsabili del procedimento e dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

**Visti e richiamati:**
•il D.Lgs 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
•la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano;
•lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con Deliberazione R.G. n.2/2014, adottato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. 56/2014 e in particolare gli artt. 49 e 51;
•gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano”;
•il Regolamento sui procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano R.G. n.6/2017 del 18/01/17;
•l'art. 11 comma 5 del vigente Regolamento sul sistema di controlli interni dell’Ente;
•il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n.261/2016, atti n.0245611/4.1/2016/7;
•il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n.10/2020 del 21/01/2020 di approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2021 (PTPCT 2020-2022)”;

**Richiamati inoltre:**
- la delibera del Consiglio metropolitano n.2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati" e successive variazioni;
- la delibera del Consiglio metropolitano n.1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000" e successive variazioni;
- il decreto del sindaco metropolitano R.G. n.60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022", e successive variazioni, che prevede l'obiettivo 17831 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CDR ST085;

**Visto** il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Accertata** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento.

**Preso atto** del parere obbligatorio del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 in oggetto, allegato all’istanza;

D E C R E T A

per le ragioni indicate in premessa e viste le risultanze istruttorie, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA del progetto di ampliamento di un capannone industriale della società Siderinox SpA, sito al n°2 della SP183, frazione Caselle, in Variante al PGT del Comune di Morimondo, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento viene notificato:
- al Comune di Morimondo;
- al Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” e ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”;
- al Settore Pianificazione Territoriale Generale della Città Metropolitana di Milano;

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato nel PTPCT 2020-2022 a rischio alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori assensi, comunque denominati non ricompresi nell'istanza in oggetto, demandati ai Soggetti competenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento.

Si provvede alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line della Città metropolitana.

Si attesta che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente in quanto non rientrante tra le tipologie degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia**
Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Fascicolo 9.6\2020\63

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA**

**Procedimento: Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art.25 bis della L.R. n. 86/83 e s.m.i..**

SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
SERVIZIO AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE

**Oggetto: Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) rispetto ai Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 "*Basso corso e sponde del Ticino*" e ZPS IT2080301 "*Boschi del Ticino*" sul progetto di ampliamento di un capannone industriale – società Siderinox SpA – SP183 n°2, frazione Caselle, in Variante al PGT del Comune di Morimondo, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i..**

## 1. ANAGRAFICA

| | |
|---|---|
| RAGIONE SOCIALE | COMUNE DI MORIMONDO |
| P. IVA | 07180060159 |
| SEDE | 20081 - P.za Municipio – Morimondo (MI) |

## 2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE DI PIANO

Il Comune di Morimondo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con delibera C.C.12.12.2011 n. 29.

L'Amministrazione Comunale con Delibera n. 36 del 12/06/2020 avente ad oggetto "*Proposta di Variante Urbanistica tramite SUAP ai sensi art. 8 DPR 160/2010*" ha espresso parere favorevole alla variazione dello strumento urbanistico al fine di permettere alla società SIDERINOX S.p.A. la realizzazione dell'ampliamento di fabbricato industriale, come da progetto presentato.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19/06/2020 è stato dato avvio al procedimento con verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di ampliamento di capannone industriale.

L'area su cui insiste l'edificio produttivo esistente, destinato alla produzione e al deposito di tubi in acciaio inox, appartiene a una zona produttiva industriale consolidata di Morimondo – frazione Caselle, all'interno del perimetro di Iniziativa comunale (zona IC), ai sensi dell'art. 12 del PTC del Parco.

Pertanto il procedimento di SUAP va letto come rispondente alle esigenze di mantenimento e sviluppo dell'attività in situ. L'ampliamento, di entità modesta, del capannone industriale sarebbe di 567 mq, rispetto ad una una superficie coperta attuale di circa 4.800 mq, all'interno del sedime aziendale e nel rispetto dell'indice di zona previsto.

Si tratta dell'aggiunta di una campata all'edificio esistente per consentire una gestione migliore del deposito dei prodotti dell'attività, in quanto l'installazione di nuovi macchinari ha sottratto spazio alle aree deposito di fine lavorazione. Si intende sfruttare tutta l'altezza consentita dal PGT vigente, mantenendo la dimensione e la posizione delle superfici finestrate presenti attualmente, dandone continuità.

Ora l'area è utilizzata a deposito materiale di produzione, area di manovra e parcheggi ed è situata all'intersecazione tra la Strada Provinciale 183 e la Strada Statale 526 dell'est Ticino. Proprio lungo questa arteria si svilupperà il lato lungo dell'ampliamento che si andrà ad edificare, così come si sviluppa l'edificio esistente. L'intervento di fatto avvicinerà l'edificio alla strada.

A mitigazione della nuova addizione al sito produttivo verranno messi a dimora diversi alberi di *Acer Campestre* e di *Populus Tremula* che, sviluppandosi verso l'alto, andranno a mitigare l'impatto visivo dell'edificio in ampliamento; inoltre lungo tutta la recinzione perimetrale dell'area saranno piantumati arbusti di *Ligustrum Vulgare*.

Il progetto relativo al suddetto Sportello Unico non risulta conforme al vigente strumento urbanistico comunale (PGT), in quanto trattasi di ampliamento di un edificio produttivo in deroga al limite di fascia di rispetto stradale della S.S. 526. Infatti la proposta di SUAP richiede una leggera riduzione dell'esistente fascia di rispetto stradale relativa alla S.S. 526, indicativamente per massimo 5 metri.

## 3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

1. Istanza pervenuta in data 24/11/20, prot. CMMi n. 199721, comprensiva di parere obbligatorio dell'Ente Gestore del Sito, Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino;

2. Invio lettera di avvio procedura V.Inc.A. in data 27/11/2020, prot. n.201932, da parte della CMMi;

## 4. RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Lo <u>Studio di Incidenza</u> (SdI),** sviluppati gli aspetti normativi, la descrizione del progetto e le caratteristiche dei Siti Rete Natura 2000 vicini, analizza gli aspetti eventualmente impattanti.

Considera che le interferenze sulle componenti idrogeologiche o sull'assetto geomorfologico internamente ai Siti di Rete Natura 2000 saranno assolutamente assenti, considerando l'esiguità e la lontananza dell'intervento. Per quanto riguarda la componente atmosferica, si ritiene che in corso d'opera vengano prodotte polveri, ma l'entità delle particelle sollevate e diffuse sarà ininfluente su detti Siti. Emissioni di rumori e gas di scarico causati dalla produzione non subiranno modifiche evidenti e alteranti rispetto allo stato attuale.

Per quanto riguarda le interferenze sulle componenti biotiche, lo SdI afferma che, considerata la portata limitata dell'intervento di ampliamento del sito produttivo, non se ne prevedono.

Inoltre, sono previste delle alberature, quali misure compensative a livello di inserimento paesaggistico del lotto produttivo, sebbene non si possano considerare tali da avere effetti migliorativi sullo stato dell'ambiente dei Siti Natura 2000.

In merito alle connessioni ecologiche lo SdI evidenzia che l'intervento non potrà creare alcun ostacolo allo spostamento degli animali, né tanto meno impedire i flussi migratori sul territorio,

poiché esso verrà realizzato all'interno di un'area pertinenziale ad uso industriale, circoscritta da decenni.

Per tali considerazioni lo SdI conclude che lo svolgimento della fase di Verifica (Screening) non ha identificato una possibile incidenza significativa sui Siti Rete Natura 2000 e che quindi non si ritiene necessario procedere con una valutazione d'incidenza più approfondita.

Il Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 "*Basso corso e sponde del Ticino*" e ZPS IT2080301 "*Boschi del Ticino*" afferma di aver preso atto delle conclusioni dello Studio di Incidenza, qui sopra riportate.

Considera inoltre che l'insediamento è localizzato a circa 1 km dalla ZSC e a circa 2 km dalla ZPS e non interferisce con elementi della Rete ecologica locale. Non si riscontrano quindi, rispetto allo scenario di PGT vigente, elementi di impatto significativi, derivanti dalla Variante in esame, sugli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presenti sul territorio comunale.

Pertanto, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e per quanto di competenza, l'Ente Gestore esprime parere di incidenza positiva sui Siti Natura 2000 in merito alla procedura SUAP relativa al progetto di ampliamento di capannone industriale presentato dalla società Siderinox S.p.A. in Variante allo strumento urbanistico comunale di Morimondo.

In merito ai previsti interventi di mitigazione, raccomanda l'utilizzo della specie autoctona *Ligustrum vulgare*, evitando le varietà ornamentali normalmente reperibili presso i vivai.

**La Città Metropolitana di Milano**, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha valutato che i Siti in oggetto sono di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma "Man and Biosfere" (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, una funzione di "sorgente" essenziale per l'irradiamento e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi).

Essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante ed infatti presentano complessivamente ben 14 habitat di interesse comunitario presenti nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, 36 specie animali (Mammiferi, Rettili, Anfibi, Pesci e Invertebrati) presenti nell'allegato II della medesima direttiva e 49 specie avicole dell'allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Tra gli altri si vogliono ricordare lo storione cobice (*Acipenser naccarii*), specie prioritaria, la testuggine palustre (*Emys orbicolaris*), il coleottero cervo volante *(Lucanus cervus*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e, tra i diversi pipistrelli, il barbastello occidentale (*Barbastella barbastellus*).

L'elevato valore ecologico presente sul territorio comunale e nel contesto rende di conseguenza necessario un elevato grado di attenzione agli aspetti ambientali, in particolare verso le connessioni ecologiche esistenti.

Gli elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) e della Rete Ecologica Regionale (RER) rilevati sul territorio di Morimondo sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria, affiancata dalla fascia di naturalità intermedia, cui corrispondono in parte, lungo la valle del Ticino, un ganglio e una piccola porzione del corridoio primario della RER;
- elementi di I° e di II° livello della RER, i primi interessanti tutta la metà occidentale e settentrionale del territorio comunale, mentre i secondi buona parte delle aree a sud e ad est;
- un corridoio ecologico primario (REP) nella parte meridionale del territorio comunale;

- due corridoi ecologici secondari (REP), posti nell'area settentrionale;
- parte di un ganglio secondario (REP) connesso ai corridoi secondari e posto nell'estremo settentrionale del territorio comunale;
- il Naviglio di Bereguardo quale corso d'acqua minore da riqualificare a fini polivalenti.

Nel corso dell'istruttoria si è valutato che l'intervento oggetto di Variante risulta di entità molto limitata, poco più di 500 mq, da realizzarsi all'interno di un'area pertinenziale destinata ad uso industriale da decenni. Infatti l'unica ragione per la quale sia necessaria una Variante rispetto al vigente PGT risiede nella deroga dalla fascia di rispetto stradale della SS 526 per poter realizzare la nuova porzione di edificio. Evidentemente tale problematica specifica non comporta effetti sugli equilibri ecologici, né tanto-meno sui Siti Natura 2000 in questione.

Pertanto, sia per la distanza sufficientemente grande dal Sito più vicino, sia in particolare per la piccola dimensione dell'intervento e per il suo posizionamento all'interno di un sedime produttivo già completamente artificializzato, si ritiene di escludere la possibilità di effetti diretti ed indiretti sui Siti considerati.

Per le opere a verde, si ribadisce la raccomandazione dell'Ente Gestore di utilizzare la specie autoctona *Ligustrum vulgare*, evitando le varietà ornamentali normalmente reperibili presso i vivai.

In sintesi, si condivide la conclusione tratta sia dallo SdI che dal parere obbligatorio dell'Ente Gestore, che non vi sia l'eventualità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 ZSC IT2080002 *"Basso corso e sponde del Ticino"* e ZPS IT2080301 *"Boschi del Ticino"*.

## 5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

**Valutazione di Incidenza Positiva senza prescrizioni**

Il Responsabile del procedimento

Arch. Marco Felisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.